



COMUNE DI MULAZZANO - LO-



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

1 Tutti cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all' art. 12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.

2 I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C. 17634.12982(23) del 30 ottobre 1996;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

3 Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

IL SINDACO
F.to Dott. Michael Gola

Mulazzano, 28 Aprile 2025